



UNC  
CONSUMATORI.IT

## Il notaio risponde su... eredità

13 giugno 2017

### Ho sentito parlare della sostituzione fedecommissaria: di che si tratta?

Il nostro ordinamento eccezionalmente ammette di obbligare un **erede legittimario** (detto anche necessario perché ha diritto per legge a una quota predeterminata di eredità) a conservare i beni ereditati per “restituirli” alla propria morte a chi (persona fisica o ente) abbia avuto cura di lui.

È questo l’istituto della **sostituzione fedecommissaria**, strettamente collegato a quello dell’interdizione.

**Condizioni essenziali** sono che:

- l’istituto sia interdetto giudiziale (o minore in stato di infermità mentale); la sostituzione fedecommissaria potrebbe applicarsi anche a persone sorde o cieche dalla nascita, incapaci di provvedere alla cura dei loro interessi;
- l’istituto sia figlio, discendente o coniuge del testatore;
- il sostituito sia la persona o ente che, sotto la vigilanza del tutore, abbia avuto cura dell’istituto.

### Guida “Dopo di noi” Consiglio Nazionale del Notariato